



**ASU FC**  
Azienda sanitaria  
universitaria  
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**FC21SER025 | SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI  
ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE CON ASUFC MEDIANTE  
ACCREDITAMENTO – RIFERITA A PROGETTI DI INSERIMENTO IN ATTIVITÀ  
SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE –  
PROGETTI DI INSERIMENTO PRESSO SERVIZI DIURNI E ABITATIVI E  
ATTIVITA' CON PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITÀ  
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ASUFC.**

**TRA**

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito ASUFC) C.F./P. IVA 02985660303 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Denis Caporale, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta nomina di cui alla DGR n. 591 del 21.04.2021, di seguito "ASUFC";

**E**

l'Associazione /Coop. \_\_\_\_\_, di seguito "ETS";

**PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 25/10/2021 veniva indetta la procedura FC21SER025 mediante pubblicazione dell'Avviso prot. n. 158050 del 25/10/2021 di indizione di istruttoria pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione mediante accreditamento per progetti di inserimento in attività socio assistenziali ed educative presso servizi diurni e abitativi per persone con disabilità nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUFC;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 14/03/2022 veniva pubblicato l'elenco dei soggetti risultati idonei alla co-progettazione nel quale risulta esservi anche l'ETS;
- che nelle giornate 18/19/20 Luglio 2022 e 17/19 Ottobre 2022 si sono tenuti appositi tavoli di co-progettazione tra l'ETS e la competente Direzione dei Servizi Sociosanitari finalizzati alla stesura in maniera condivisa del progetto definitivo di co-progettazione di cui al documento Allegato;

**RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA VIGENTE**

- L.R. 41/96 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 -Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- L.R. 14 Novembre 2022 n. 16 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei

- servizi sociosanitari”, in particolare quanto previsto dall’art.29 - Norme transitorie;
- L. 328/2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”:
    - Art. 1 co. 4 e 5: riconosce al Terzo Settore un ruolo attivo nella progettazione e erogazione dei servizi sociali;
    - Art. 5 co. 2: ai fini dell’affidamento dei servizi, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
    - Art. 6, co. 2 lettera a) attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento del Terzo Settore.
  - DPCM 30/3/2001 - attuazione dell’art. 5, L. 328/2000:
    - Art. 1: conferma la necessità di valorizzare il ruolo del Terzo Settore nella programmazione e progettazione del sistema interventi e servizi sociali;
    - Art. 7: I Comuni “su specifiche problematiche sociali” possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, disponibili a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
  - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC con oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti delle Organizzazioni di Volontariato e ASP e alle cooperative sociali” che specifica che “le disposizioni di settore in materia di affidamenti di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti dell’ Organizzazioni di Volontariato e ASP in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della loro progettualità.
  - Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 dell’ANAC con oggetto “Linee guida n. 17 Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali ;
  - D.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore):
    - Art. 55, co. 3: La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti dalla pubblica amministrazione precedente;
    - Art. 55, co.4: l’individuazione degli Enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
    - Art. 104: Disposizioni transitorie e finali;
  - Parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018;
  - DM 72 del 31.03.2021 Min. Lavoro P.S.

### **PRECISATO**

che la co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente precedente e soggetto selezionato;

- che l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- che la presente convenzione non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART.1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI**

Oggetto della presente Convenzione è il progetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante.

Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni di cui all'Avviso prot. n. 158050 del 25/10/2021.

### **ART. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE**

Il Soggetto realizzatore s'impegna ad attuare gli interventi come previsti dall'Avviso e più precisamente:

- alla realizzazione di progetti personalizzati attraverso attività socio assistenziali ed educative, così come previste nell'art. 3 dell'Avviso di indizione di istruttoria pubblica in rispetto dell'art. 6 co. 1 lettere e), f), g) g bis) g ter) e h) della L.R. 41/96;
- ad incrementare o ridurre il numero delle progettualità in riferimento alle necessità rappresentate dall'ASUFC, illustrate nelle premesse dell'Avviso in questione, garantendo risposte adeguate al continuo mutare dei bisogni della popolazione accolta, da avviare o da riorientare verso diverse progettualità sperimentali ed innovative attivate all'interno della rete di offerta dei Servizi per le disabilità;
- a mettere a disposizione strutture indicate nella documentazione presentata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare DGR 1507/97 e regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della G.R. Friuli Venezia Giulia n. 83/Pres del 14/2/90 e smi;
- a realizzare il progetto come approvato, allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- a garantire che le attività programmate siano rese con continuità, nonché a comunicare immediatamente alla Direzione dei Servizi Sociosanitari - Servizi per le disabilità, le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- a presentare, a conclusione del progetto, una sintetica relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale s'impegna a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell'attività svolta e i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i referenti del Soggetto realizzatore e/o colloqui con gli utenti. Rispetto all'assistenza sanitaria per gli ospiti delle Comunità e dei Centri diurni, l'assistenza medica, riabilitativa e infermieristica viene assicurata per il tramite del Distretto sanitario di competenza territoriale in base alle necessità rilevate e ai percorsi assistenziali programmati dal Distretto sanitario stesso.

Per le prestazioni sanitarie non assicurate dall'Azienda attraverso erogazioni dirette si provvederà al rimborso delle spese sostenute dalla struttura con modalità definite con apposito e specifico

accordo.

#### **ART. 4 – TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO**

La titolarità del progetto è della Direzione dei Servizi Sociosanitari che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

La responsabilità dell'attuazione e implementazione delle azioni co-progettate, in favore dei beneficiari, è in capo a ETS in quanto partner/attuatore.

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

- Responsabile del progetto e referente dell'ASUFC, integrato dai propri referenti tecnici e amministrativi;
- Responsabile del progetto e referente dell'ETS, eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2023 ed avrà durata di 36 mesi, prorogabile previo accordo tra le parti.

#### **ART. 6 – RECESSO**

L'ASUFC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 6 mesi, notificato tramite pec. L'ETS potrà recedere, a sua volta, dalla Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 6 mesi notificato tramite pec.

La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'ETS, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all'ETS di darne comunicazione immediata all'ASUFC sempre a mezzo pec.

#### **ART. 7 – ASSICURAZIONE**

L'ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che si impegna a svolgere che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'ASUFC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00;

a) l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'ASUFC e dei suoi dipendenti.

L'ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'ASUFC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del

presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

**ART. 8 – QUOTE GIORNALIERE MASSIME MESSE A DISPOSIZIONE  
DALL'AMMINISTRAZIONE**

<b>Tipologia Servizio</b>	<b>Previsione potenziale del fabbisogno progetti nel triennio</b>	<b>Quota giornaliera <u>massima</u> messa a disposizione dall'Amministrazione (iva esclusa)</b>
<b>SEMIRESIDENZIALE Livello A</b>		<b>€ 78,50 quota base € 2,50 quota variabile</b>
<b>SEMIRESIDENZIALE Livello B</b>		<b>€ 62,00 quota base € 2,00 quota variabile</b>
<b>SEMIRESIDENZIALE SERVIZI SPERIMENTALI</b>		<b>€ 55,00 quota base € 2,00 quota variabile</b>
<b>RESIDENZIALE sulle 24 ore livello A</b>		<b>€ 137,00 quota base € 4,00 quota variabile</b>
<b>RESIDENZIALE sulle 24 ore livello B</b>		<b>€ 120,00 quota base € 4,00 quota variabile</b>
<b>RESIDENZIALE sulle 16/18 ore</b>		<b>€ 79,00 quota base</b>
<b>MODULI SOLLIEVO/EMERGENZA</b>		<b>Medesime tariffe previste per analoga tipologia dei servizi su indicati (riduzione del 50% con permanenza pari o inferiore alle 4 ore)</b>
<b>PROGETTI SPERIMENTALI DI ABITARE/INCLUSIONE SOCIALE</b>		<b>Valutazione Gruppo tecnico e quote massime previste per analoga tipologia di servizi su indicati</b>
<b>Trasporto a cura dell'ETS</b>	<b>Km annui x 3</b>	<b>€ 1,00 a km</b>

Il contributo anzi indicato, condiviso negli appositi tavoli di Co-progettazione tra l'ASUFC e l'ETS, è individuato in maniera tale da garantire che lo svolgimento del servizio si risolva in un fenomeno non economico, ovvero in assenza di un corrispettivo da parte dell'ETS.

A tal fine, l'ETS dovrà produrre con cadenza almeno semestrale una rendicontazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti individuati ed assegnati.

Gli importi indicati quale quota giornaliera massima riconosciuta ed indicati nella tabella, ad esclusione della quota di rimborso chilometrico per i trasporti, potranno essere aggiornati nel corso del 2023 di una percentuale di incremento non superiore all'indice annuale ISTAT FOI senza tabacchi a far data dal 01.01.2023 qualora venisse assegnato un maggior finanziamento annuo da parte della Regione o dei Comuni a copertura di tali maggiori costi.

L'ASUFC riconosce, qualora l'ETS si impegni a svolgere per proprio conto anche il servizio di trasporto degli utenti, un contributo di € 1,00/Km.

Tale servizio consiste nel trasporto attrezzato e assistito (presenza di eventuali carrozzine) dal domicilio dell'utente verso la struttura in cui viene realizzato il progetto personalizzato e viceversa. Nell'attività di trasporto l'ETS mette a disposizione, oltre all'autista, le eventuali figure di supporto in base alla necessità della persona. Prima dell'avvio del servizio l'ETS e il referente per l'Azienda Sanitaria definiranno, in base alle esigenze delle PcD, la modulazione del Piano operativo trasporti (percorsi, utenti interessati, orari, ecc.). L'organizzazione che ne deriverà porterà alla definizione dei Km effettivamente da percorrere che sarà il riferimento per la definizione del contributo che verrà riconosciuto all'ETS.

### **ART. 9 - REGOLAZIONE ASSENZE**

L'ASUFC definisce gli importi da riconoscere all'ETS qualora il progetto non venga realizzato per qualsiasi motivo di assenza da parte dell'utente:

- Fino a 15 gg consecutivi (solari)                      contributo giornaliero al 100%
- Dal 16° al 30° consecutivi (solari)                      contributo giornaliero al 75%
- Oltre il 30° e fino al 60° gg                              contributo giornaliero al 50%
- Al 61 giorno non verrà riconosciuto alcun contributo.
- Oltre il 60° giorno saranno i servizi per la disabilità, caso per caso e per motivate esigenze, a valutare la possibilità di ulteriori riconoscimenti al 50%.

Ferma restando quanto previsto nelle modalità di realizzazione del progetto residenziale qualora si rappresenti ai servizi per la disabilità, la necessità di assistenza ed il protrarsi del ricovero, gli stessi potranno autorizzare, caso per caso, eventuali maggiorazioni del contributo giornaliero fino ad un massimo del 30%.

Lo svolgimento delle attività con progetti a distanza o remoto per cause sanitarie, devono essere debitamente autorizzate dall'ASUFC. Durante il periodo di validità della convenzione, ASUFC potrà valutare e quantificare eventuali interventi a distanza (da remoto) con finalità di accompagnamento dell'utente ad una vita indipendente.

Qualora il posto messo a disposizione in convenzione, in seguito a dimissione, non venisse occupato con nuovi inserimenti per un periodo pari o superiore ai 4 mesi dalla dimissione, la struttura - previa comunicazione all'Azienda - ha facoltà di erogare i propri servizi a favore di persone in situazioni di disabilità in carico ad altri Enti o in forma privata.

### **ART. 10 - AGGIORNAMENTO IMPORTI E PAGAMENTI**

Gli importi previsti saranno aumentati annualmente, previa presentazione all'ASUFC di specifica richiesta da parte dell'ETS e a fronte di apposita relazione giustificativa dalla quale si rilevino i maggiori costi dei fattori produttivi (incluso il personale) per il mantenimento dei servizi, entro il limite massimo dell'indice ISTAT FOI senza tabacchi rilevato nell'ultimo mese dell'anno.

L'ASUFC si impegna a liquidare gli importi richiesti, entro il limite del budget assegnato per la realizzazione dei progetti individuati all'art.8, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione contabile prodotta dall'ETS.

Nel caso in cui i contributi liquidati superino il totale rendicontato dall'ETS, l'eccedenza deve essere restituita all'ASUFC entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

#### **ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'ASUFC, l'ETS, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ASUFC, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili (Codice di comportamento attualmente vigente: Codice approvato con Decreto D.G. ASUFC n. 1416 del 22.12.2022).

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'ETS e tutti i loro incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'ETS verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub-responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.

#### **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

#### **ART. 14 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, \_\_\_\_\_

Per ASUFC

Il Direttore Generale ASUFC

Dott. \_\_\_\_\_

F.to digitalmente

Per l'ETS

Sig. \_\_\_\_\_

F.to digitalmente

\*\*\*

Allegato: Progetto di co-progettazione datato e sottoscritto dalle parti.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MAGRIS

CODICE FISCALE: MGRFNC69D27G888F

DATA FIRMA: 07/02/2023 08:48:25

IMPRONTA: 0AE7A3C9405ED414A16DF7E59364937B79DACF40366BF24102AD7BAF21866E34  
79DACF40366BF24102AD7BAF21866E3499023E47DD00232DD0A89630165EED12  
99023E47DD00232DD0A89630165EED128CC18276BA5168EB3CADE251D732556C  
8CC18276BA5168EB3CADE251D732556C9D76ABF28742251BAFDD0484228BE605

NOME: DAVID TURELLO

CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T

DATA FIRMA: 07/02/2023 09:04:59

IMPRONTA: 68E155918793D298294E13F9DBCEBA4DFB5E4D65D993E167205982AF9B8D5929  
FB5E4D65D993E167205982AF9B8D59293BCEFAA7636AA9FCBC6D8926F6E5D64D  
3BCEFAA7636AA9FCBC6D8926F6E5D64D34B7F091A58EA6AFFA3BE87A0EA44609  
34B7F091A58EA6AFFA3BE87A0EA44609BD06154DF7B2513CF10085E3AE060D29

NOME: MASSIMO DI GIUSTO

CODICE FISCALE: DGSM70R19L483N

DATA FIRMA: 07/02/2023 09:25:53

IMPRONTA: 1C9D35D40201A4B07A8D966160803F49EE4A42FA4361E3789DDFC2FE4C0CEE69  
EE4A42FA4361E3789DDFC2FE4C0CEE6955A8A48CE48D1BCC7701F828287B1DAA  
55A8A48CE48D1BCC7701F828287B1DAA76725D570040F97A86F31C7E3179A5D6  
76725D570040F97A86F31C7E3179A5D68E6522F2207C5AF123BC0090E571DB5E

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 07/02/2023 09:43:50

IMPRONTA: 4E0DC52C7148EABEB8E973B1D019BCBC94B70B056D802A23ECD6A6339E4A1038  
94B70B056D802A23ECD6A6339E4A10380B4BC1A8C7455AA969B1C6D31B74B46F  
0B4BC1A8C7455AA969B1C6D31B74B46F3EB9C025ADE5C26D6E1492394734F308  
3EB9C025ADE5C26D6E1492394734F308B95DFA52EA6A3844D522940D6C8FB03D